

# Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.Ind.it e-mail:crInd.sicilia01@F.I.G.C..it

# **Stagione Sportiva 2022/2023**

## Comunicato Ufficiale n° 345 CSAT 24 del 14 MARZO 2023

### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.

I motivi dei reclami e dei ricorsi devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che il recapito al quale fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale é esclusivamente il seguente:

Corte Sportiva di Appello Territoriale PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione.

E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.).

Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

### <u>Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale</u>

### APPELLI

### Riunione del giorno 14 marzo 2023

Partecipa alla riunione n.q. di rappresentante AIA l' AE Sig. La Cara Giuseppe

Procedimento n. 90/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. REAL ACI (CT) – Appello avverso la decisione del GST di ripetizione della gara non disputata. Campionato di 1° Categoria, gir. F, gara: A.S.D. Motta Calcio-A.S.D. Real Aci del 11/02/2023. Comunicato Ufficiale 313 del 22/02/2023.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi, l'A.S.D. Real Aci impugna la decisione assunta dal G.S.T., come in epigrafe riportata e chiede che in riforma della stessa venga assegnata gara perduta alla Soc. Motta Calcio per 0–3 a causa del mancato approntamento del campo di gioco.

In particolare, la reclamante osserva che già con e-mail del 6.2.2023 la Soc. Motta Calcio aveva richiesto di postergare la gara in questione dal sabato 11.02.2023 alla domenica 12.02.2023, richiesta che non era stata accolta per come comunicato con successiva e-mail del 07.02.2023.

Pertanto, la reclamante ritiene inopportuno l'intervento del Vicesindaco che nel giorno previsto per l'incontro ebbe a dichiarare, verbalmente, la chiusura dell'impianto sportivo per motivi di sicurezza essendo la relativa delibera intervenuta solo il 13.02.2023.

Infine, con la produzione di alcune fotografie quest'ultima intenderebbe dimostrare la piena fruibilità dell'impianto, sì che la gara poteva essere regolarmente disputata.

La Corte Sportiva di Appello, letti gli atti ufficiali e richiesto specifico supplemento al direttore di gara, ritiene il reclamo infondato.

Innanzitutto, per come ammesso dalla stessa reclamante, prima dell'inizio della gara l'arbitro ha effettuato un sopralluogo del terreno di gioco alla presenza dei capitani di entrambe le società ed ha ritenuto che non vi fossero le condizioni per l'inizio dell'incontro e nell'occorso il capitano della A.S.D. Real Aci nulla ebbe ad osservare né ha presentato alcuna riserva scritta.

Inoltre, dalla lettura del referto e del relativo supplemento, che godono di fede privilegiata, si rileva che il recinto di gioco risultava in parte compromesso, poiché una panchina risultava interamente danneggiata e l'altra riportava diversi danni; inoltre, un enorme albero abbattuto si trovava poco distante dal terreno di gioco e vicino alla struttura degli spogliatoi, determinando così un pericolo per l'incolumità di tutti. Specifica ancora il DDG che il già menzionato albero era impossibile da rimuovere con le sole forze umane e che diversi rami, di grosse dimensioni, si trovavano sul tetto degli spogliatoi, per cui va pienamente condivisa la decisione del direttore di gara di non fare effettuare l'incontro.

Infine, l'A.S.D. Motta Calcio nell'introdurre tempestivamente il procedimento per fare valere la causa di forza maggiore in ordine alla mancata disputa della gara, ha fatto specifico riferimento ai danni come sopra menzionati sì da rendere inagibile il campo di gioco e, nel silenzio dell'odierna reclamante, il giudice di prime cure ha ritenuto di accogliere con una decisione priva di vizi e che qui non può che essere confermata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00), non versato.

Il Presidente relatore Avv. Ludovico La Grutta Procedimento n. 92/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. SUPERGIOVANE CASTELBUONO (PA) – appello avverso la squalifica per 5 gare a carico di Pappalardo Santino e di quattro gare a carico di Mazzola Gianmaria.

Campionato di Promozione, gir. B, gara: Pol. Città di Mistretta-A.S.D. Supergiovane Castelbuono del 19/02/2023.

Comunicato Ufficiale 313 del 22/02/2023.

La Società A.S.D. Supergiovane Castelbuono con "ricorso avverso squalifica" trasmesso al Giudice Sportivo Territoriale il 23.02.2023, in persona del suo Presidente pro-tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sostanza che le sanzioni così come irrogate risulterebbero non proporzionate a quanto effettivamente accaduto.

In pari data, inviava sempre al GST un video e malgrado il Giudice Sportivo Territoriale in data 24.02.2023 precisasse alla ricorrente che il reclamo ed eventuali integrazioni andavano presentati alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, indicando anche l'indirizzo di posta elettronica certificata della stessa, nulla perveniva a questa Corte.

Solo in data 27.02 2023 il GST trasmetteva a questa Corte il ricorso a lui presentato dalla A.S.D. Supergiovane Castelbuono.

Inoltre la ricorrente non ha versato il contributo di accesso alla giustizia né ne ha chiesto l'addebito sul conto campionato, come prescritto dall'art. 48 C.GS., a pena di irricevibilità.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, pertanto, in via preliminare dichiara inammissibile il ricorso in quanto, anche se si volesse ritenere errore scusabile l'invio dello stesso al GST anziché alla CSAT, lo stesso è pervenuto a quest'ultima fuori termine, nonché irricevibile poiché la reclamante, in violazione dell'art. 48 del C.G.S. non ha versato il contributo di accesso alla giustizia né ne ha chiesto l'addebito sul conto campionato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile e comunque irricevibile il proposto reclamo e, per l'effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato, pari a € 130,00=

Il Presidente relatore Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 95/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. POL. S. ALESSIO (ME) – Appello avverso squalifica per quattro gare di Di Benedetto Graziano.

Campionato di Promozione, gir. C, gara: A.S.D. Pol. S. Alessio-Gescal del 26/02/2023. Comunicato Ufficiale 325 del 28/02/2023.

Con tempestivo invio di preannuncio di reclamo del 01.03.2023 e successivo invio, nei termini, dei motivi, la A.S.D. Polisportiva S. Alessio, in persona del suo Presidente *pro tempore*, ha impugnato la sanzione indicata in epigrafe irrogata dal GST al calciatore sig. Di Benedetto Graziano chiedendo di ridurre la squalifica in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame ed in linea con la sanzione applica*ta* al giocatore della squadra avversaria anch'egli espulso. La reclamante asserisce, in buona sostanza, che in relazione ai fatti che hanno portato alla espulsione di entrambi i

giocatori interessati (il sig. Di Benedetto Graziano e il giocatore avversario sig. La Vecchia Marco), non si comprende la disparità di trattamento sanzionatorio applicata dal GST che ha squalificato per quattro gare il giocatore della Polisportiva S. Alessio e per una gara il giocatore della GESCAL.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 34' del 1° tempo regolamentare il giocatore Di Benedetto Graziano veniva in un primo momento ammonito dall'arbitro in quanto "a seguito di un presunto fallo per il portiere non concesso, una volta che il pallone usciva dalla linea laterale dopo 5 secondi circa, lo stesso a gioco fermo" correva dalla sua porta per andare a protestare e subito dopo espulso perché "andava faccia a faccia con il calciatore avversario numero 10 della società Gescal, il Sig. La Vecchia, prima spingendolo con il petto e successivamente mettendogli una mano alla gola in maniera provocatoria all'altezza del centrocampo. Dopo averlo espulso, uscendo si avvicinava minaccioso anche verso il sottoscritto ma veniva fermato dai compagni che lo invitavano ad uscire. All'altezza della linea laterale, uscendo verso gli spogliatoi, andava a provocare nuovamente il n. 10 scatenando una seconda mass confrontation che veniva sedata dai dirigenti e calciatori solo dopo 4 minuti".

Alla luce di quanto asserito a sua difesa dalla Società appellante e dalla ricostruzione desumibile dal referto, appare indubbio che la condotta attribuita al calciatore sig. Di Benedetto Graziano integri pienamente la condotta violenta, oltraggiosa e minacciosa per la quale è stato sanzionato con quattro giornate di squalifica.

Fermo quanto sopra, precisato che questa Corte debba in questa sede esprimersi esclusivamente sui fatti occorsi al giocatore della reclamante e che non possa in alcun modo operare in termini comparativi con la sanzione inflitta a diverso calciatore, non oggetto del presente giudizio, pare comunque acconcio rilevare che, dalla lettura integrale del referto arbitrale, le condotte segnalate dalla reclamante appaiano di differente gravità, tali pertanto da poter dare luogo a sanzioni differenti.

Ciò precisato, in ragione della gravità del fatto sanzionato, si ritiene non sussistano validi motivi per riformare la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Di Benedetto Graziano in primo grado, che appare congrua e, pertanto, deve essere confermata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale conferma la decisione del Giudice di primo grado. Con addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00), non versato.

Il Presidente relatore Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 96/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

F.C. VITTORIA A.S.D. (RG) – Appello avverso la inibizione sino al 30/06/2023 del Dirigente Sig. Miccoli Salvatore, ammenda di € 1.000,00, sanzione di disputa di due gare a porte chiuse. Campionato di Promozione, gir. D, gara: F.C. Vittoria A.S.D.-F.C.M. 2011 Misterbianco del 26/02/2023. Comunicato Ufficiale 325 del 28/02/2023.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi la Soc. FC Vittoria A.S.D., in persona del suo Vice Presidente pro tempore assistito dal proprio difensore di fiducia ha impugnato la decisione del GST come in epigrafe riportata e ne chiede la riforma sostenendo, in buona sintesi: a) la inutilizzabilità del supplemento del referto redatto dal direttore di gara per non essere stato sottoscritto da quest'ultimo; b) palese contraddittorietà e inverosimiglianza delle dichiarazioni contenute nel referto di gara; c) insussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione dei provvedimenti disciplinari con particolare riferimento all'obbligo di disputare due gare a porte chiuse e difetto di adeguatezza e proporzionalità delle misure adottate; d) in via del tutto subordinata riduzione delle sanzioni così come adottate.

Quanto sopra è stato ribadito all'udienza odierna dal difensore della reclamante e dal sig. Miccoli intervenuto a personale difesa.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rigetta l'eccezione di inutilizzabilità del

supplemento del referto per asserita mancanza di sottoscrizione in quanto lo stesso deve intendersi parte integrante del referto che risulta sottoscritto digitalmente.

In ogni caso, facendo uso degli ampi poteri istruttori di cui gode questa Corte, è stato richiesto un supplemento di referto al direttore di gara che è stato acquisito in atti e con il quale il DDG ribadisce quanto già riportato nel precedente supplemento.

Giova ricordare che i referti ed i loro supplementi redatti dagli ufficiali di gara, ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S., fanno piena prova circa i fatti e comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara.

In particolare, dalla loro lettura si rileva, in maniera precisa, esaustiva e priva di contraddizioni, che al termine del 1° t. è stato espulso il sig. Salvatore Miccoli, Presidente della odierna reclamante che nell'occorso ricopriva la funzione di dirigente accompagnatore, perché si avvicinava al DDG e lo insultava più volte per avere, a suo dire, dato solo 3' di recupero.

Al termine della gara, poi, venivano fatte entrare indebitamente, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, circa una ventina di persone che non vi avevano titolo e di cui due si avvicinavano all'arbitro insultandolo.

Successivamente, mentre l'arbitro e i suoi assistenti, all'interno del loro spogliatoio, erano a colloquio con l'osservatore, il sig. Salvatore Miccoli vi entrava, improvvisamente e senza autorizzazione, reiterando gli insulti nei confronti dell'arbitro.

In seguito la terna arbitrale, unitamente all'osservatore, si spostava sul terreno di gioco, nella zona a ridosso fra le due panchine, per il colloquio di fine gara ed ancora una volta interveniva il sig. Miccoli il quale li invitava, con toni bruschi, ad andare via perché si doveva chiudere l'impianto e, alla richiesta dell'osservatore di attendere ancora cinque minuti per consentirgli di terminare il colloquio, questi reiterava il comportamento offensivo nei confronti degli ufficiali di gara.

In tale frangente era presente anche un soggetto non identificato, ma sicuramente conosciuto dal sig. Salvatore Miccoli perché gli si rivolgeva chiamandolo "Alessandro" (vedi rapporti degli assistenti), il quale minacciava il direttore di gara.

Sia il sig. Miccoli che il soggetto non identificato nell'occorso venivano allontanati da un agente di polizia.

Trascorsi circa cinque minuti il sig. Miccoli, accompagnato sempre dal già menzionato "Alessandro", ritornava in campo assumendo, ancora una volta, un comportamento offensivo sia nei confronti degli ufficiali di gara che nei confronti dell'osservatore, e li invitava in maniera brusca ad andare via, mentre "Alessandro" si avvicinava ancora una volta con fare minaccioso al DDG tentando di colpirlo con un pugno, non riuscendovi per il pronto intervento di un agente di polizia presente.

A questo punto gli ufficiali di gara e l'osservatore decidevano di rientrare nello spogliatoio per proseguire in altra sede il colloquio e, giunti nei pressi del cancello che immette nel parcheggio, il soggetto identificato come "Alessandro" colpiva con un pugno alla mandibola il direttore di gara causandogli capogiri e senso di vomito.

Dopo circa venti minuti da tale aggressione, terminati gli accertamenti della polizia per i danni causati all'autovettura dell'arbitro, la terna lasciava il campo di gioco scortata dalla Polizia.

Rientrato in sede l'arbitro, persistendo i dolori, si recava presso il pronto soccorso del P.O. Civico di Partinico dove gli veniva diagnosticato un trauma alla mandibola dx con prognosi di giorni 3 s.c.

Da quanto sopra risulta provato il comportamento reiteratamente protestatario ed offensivo del sig. Salvatore Miccoli nei confronti del direttore di gara.

Ciò posto, si ritiene, comunque, che la sanzione vada rimodulata in melius come da dispositivo per renderla più conforme a giustizia.

Per quanto attiene la Società, questa deve rispondere sia in via diretta per quanto addebitato al sig. Salvatore Miccoli, che ne è il Presidente, sia in via oggettiva per avere permesso l'ingresso nello spiazzo antistante gli spogliatoi ad una ventina di soggetti che non ne avevano alcun diritto ed uno di essi ha anche aggredito il DDG colpendolo con un pugno per cui la sanzione deve essere rimodulata come da dispositivo dovendosi revocare il residuo obbligo di disputare la prossima gara interna a porte chiuse, che va sostituita, ai sensi del comma 4 dell'art. 26 C.G.S., con l'applicazione della "diffida" sul presupposto che i soggetti estranei presenti nell'area dell'impianto sono entrati per fatto ascrivibile ad una precisa scelta della società e che solo uno di essi ha aggredito l'arbitro mentre per i danni all'autovettura, se richiesti, sono, comunque, a carico della società.

Infine è da rilevare che gli ufficiali di gara hanno lasciato l'impianto, sebbene scortati prudenzialmente dalla polizia, senza ulteriori incidenti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo applica le seguenti sanzioni:

ridetermina a tutto il 30 aprile 2023 l'inibizione a carico del sig. Salvatore Miccoli;

revoca l'obbligo di giocare a porte chiuse e applica, in aggiunta all'ammenda di € 1.000,00 già comminata dal GST, la diffida.

Stante l'accoglimento del reclamo dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il Presidente relatore Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 14 marzo 2023

IL SEGRETARIO
Wanda Costantino

IL PRESIDENTE

Dott. Sandro MORGANA